

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 aprile 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 marzo 2021.

Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP. (21A02051) ... Pag. 1

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 23 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EuroPaT-MoS» relativo al bando «ERANET Concentrated Solar Power - CSP», Call 2019. (Decreto n. 522/2021). (21A01923) ... Pag. 3

DECRETO 1° marzo 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «E! 113625 MAGNISENSE» relativo al bando «Eurostars C.o.D. 12», Call 2019. (Decreto n. 564/2021). (21A01922) ... Pag. 7

Ministero della cultura

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2021.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale, site nel Comune di Vicenza. (21A01916) ... Pag. 11

Ministero della giustizia

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Lodi. (21A02052) ... Pag. 14



DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Potenza. (21A02053) *Pag.* 15

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Lirio. (21A02054) *Pag.* 15

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Fondi. (21A02055) *Pag.* 16

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Corleone. (21A02056) *Pag.* 17

Ministero della salute

ORDINANZA 2 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento. (21A02149) *Pag.* 18

ORDINANZA 2 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. (21A02150) *Pag.* 19

ORDINANZA 2 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02151) *Pag.* 21

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dragoncello società cooperativa - in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. (21A01846) *Pag.* 23

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ma. Gi. Impianti società cooperativa», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore. (21A01847) *Pag.* 24

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Doc Libris società cooperativa consortile in liquidazione», in Savignano e nomina del commissario liquidatore. (21A01848) *Pag.* 24

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme - società cooperativa sociale», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (21A01930) *Pag.* 25

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Wow società cooperativa in liquidazione», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore. (21A01931) *Pag.* 26

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Focus società cooperativa sociale», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (21A01934) *Pag.* 27

DECRETO 18 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Angeli Azzurri società cooperativa sociale», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (21A01844) *Pag.* 28

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola Alba 2000 a r.l.», in Stornara. (21A01929) *Pag.* 29

DECRETO 23 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.I.S. Carbonia società cooperativa in scioglimento», in Carbonia. (21A01932) *Pag.* 29

DECRETO 23 marzo 2021.

Rettifica del decreto 19 gennaio 2021, concernente lo scioglimento della «Piccolo Carro società cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (21A01933) *Pag.* 30



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 marzo 2021.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza. (Ordinanza n. 755). (21A02008) *Pag.* 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 19 marzo 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aria Linde Medicale», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/330/2021). (21A01861) *Pag.* 34

DETERMINA 19 marzo 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Exelon». (Determina n. DG/323/2021). (21A01862) *Pag.* 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Pensa Pharma». (21A01750) *Pag.* 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antunes» (21A01751) *Pag.* 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Alfrapharma» (21A01752) *Pag.* 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina Altan» (21A01753) *Pag.* 39

Annullamento d'ufficio delle determinazioni n. 811/2020 del 7 agosto 2020 e n. 948/2020 del 15 settembre 2020 concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Sandoz BV». (21A01860) .. *Pag.* 40

Humanitas University

Avviso relativo alle modifiche allo statuto (21A01965) *Pag.* 41

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2021 (21A01924) *Pag.* 41

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2021 (21A01925) *Pag.* 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2021 (21A01926) *Pag.* 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2021 (21A01927) *Pag.* 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 marzo 2021 (21A01928) *Pag.* 44

Ministero della salute

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A02057) *Pag.* 44

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

Avviso concernente la conferma del prefetto dottoressa Silvana Riccio nell'incarico a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse. (21A02096) *Pag.* 44

**Provincia autonoma
di Bolzano - Alto Adige**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Graf Toggenburg società cooperativa sportiva dilettantistica in liquidazione», in Laives. (21A01849) *Pag.* 45





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 2021.

Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplinano l'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che individua le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e che, al comma 3, riconosce alle regioni la facoltà di variare l'aliquota di cui ai commi 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, con possibilità di differenziarla per settori di attività e per categorie di soggetti passivi;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che integra la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevedendo, al comma 1, che ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea e che resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale dispone che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari;

Visto l'art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario;

Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di adozione da parte della regione interessata di apposito Piano di rientro dal *deficit* sanitario;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive durante la vigenza del Piano di rientro dal *deficit* sanitario;

Visto l'art. 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che disciplina le condizioni di obbligatorietà per la presentazione di un Piano di rientro dai *deficit* sanitari e i successivi commi 78 e 79 che dispongono, tra l'altro, oltre

l'applicazione delle misure previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 anche l'incremento automatico in misura fissa di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto l'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone, tra l'altro, che per la regione sottoposta al Piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive ove scattate automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che la stessa regione, ove ricorrano determinate condizioni indicate nella medesima norma e verificate dai competenti tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha la possibilità, sempre nei limiti indicati dai predetti tavoli tecnici, di ridurre le suddette maggiorazioni ovvero di destinare il relativo gettito a finalità *extra* sanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

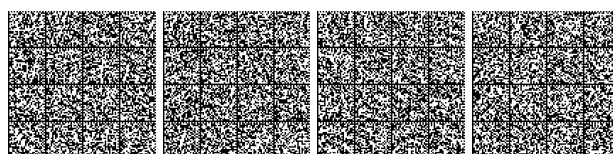
Visto l'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede, tra l'altro, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro accertato in sede di verifica annuale dai competenti tavoli tecnici, l'ulteriore incremento automatico in misura fissa di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto l'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di prosecuzione dei Piani di rientro;

Visto l'art. 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la possibilità per la Regione Campania di destinare l'aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive disposto dall'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 o anche il raddoppio dell'aumento stesso alla copertura del Piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto;

Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il quale prevede che per la Regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e che il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 dello stesso art. 11, destinato al Piano di rientro di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;



Visto il comma 3-*bis* dell'art. 16, del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiunto dall'art. 1, comma 1107 della 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e che il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi;

Considerato che il sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, è quello individuato dal decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 nel sito internet www.finanze.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare le informazioni in materia di tributi erariali, regionali e locali;

Considerata la necessità di individuare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di stabilire le modalità applicative per l'invio e la pubblicazione degli stessi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta per l'anno in corso, mediante il loro inserimento in un'apposita applicazione denominata «Gestione IRAP», che, previa abilitazione, è resa disponibile nell'area riservata del portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nella quale devono essere compilati i campi dedicati alle aliquote complessivamente applicabili per le singole fattispecie, alle deduzioni, alle detrazioni, ai crediti d'imposta, alle norme nazionali e regionali

di riferimento, agli aiuti di Stato, con separata evidenza di quelli non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione previsti dall'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, alle relative note esplicative e agli eventuali chiarimenti applicativi.

2. Ai fini della pubblicazione di cui al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto di eventuali disposizioni statali che stabiliscono la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali o provinciali nella parte in cui prevedono aumenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati trasmessi, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano reinseriscono i suddetti dati entro trenta giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.gov.it entro quindici giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento.

Art. 2.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP per le regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario.

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'art. 2, commi 79, lettera b), e 86 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive entro trenta giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Art. 3.

Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

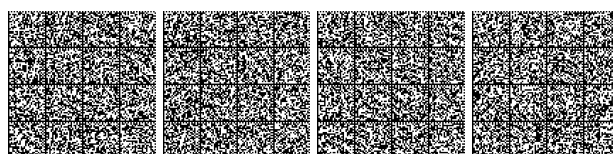
1. Ai fini della predisposizione e della successiva pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it dei software di compilazione e di controllo del modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 settembre 2008, l'Agenzia delle entrate tiene conto dei dati pubblicati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2021

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

21A02051



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EuroPaTMoS» relativo al bando «ERANET Concentrated Solar Power - CSP», Call 2019. (Decreto n. 522/2021).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;



Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico finanziario.

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;



Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, cap. 7345, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 467 del 28 dicembre 2020 reg. UCB n. 91 del 13 gennaio 2021;

Visto il contratto (Grant Agreement) n. 838311 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'ERANET CSP che ha pubblicato il bando ERANET Concentrated Solar Power - CSP fra tutti i partner partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota prot. n. 15916 del 26 agosto 2019, con la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando Mission Innovation 2019 con un budget di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il bando internazionale «ERANET Concentrated Solar Power - CSP», comprensivo delle National/Regional requirements, pubblicato dalla ERANET CSP il 7 ottobre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il ERANET Concentrated Solar Power - CSP, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 7 ottobre 2019, prot. n. 1855;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee*, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «EuroPaT-MoS» avente come obiettivo «aumento dell'affidabilità degli impianti CSP (Concentrated Solar Power) a collettori parabolici lineari (Parabolic Trough Collectors - PTC) a sali fusi (Molten Salt - MS) e la riduzione dei loro costi di investimento e di O&M (Operation & Maintenance). Entrambi gli obiettivi sono in linea con quelli indicati nel CSP Implementation Plan1 dello European Strategic Energy Technology (SET) Plan2 e con le azioni da compiere per supportare l'industria europea operante nel settore»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «EuroPaT-MoS»;

Vista la nota MUR prot. n. 7654 del 13 maggio 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, cap. 7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «EuroPaT-MoS», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 300.000,00 figura il seguente proponente italiano:

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;

Acquisita in data 4 febbraio 2021, prot. n. 1779, la DSAN con la quale, l'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha comunicato la data di inizio del progetto internazionale «EuroPaT-MoS» fissata al 1° febbraio 2021, si prende atto che il *Consortium Agreement* è in corso di definizione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID n. 4807545 dell'11 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10465627 del 29 gennaio 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;



Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «EuroPaTMoS» presentato dall'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, codice fiscale 01320740580, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «EuroPaTMoS» è pari a euro 150.000,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 119.325,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2019, cap. 7345, giusta riparto con decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2019, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il co-finanziamento eu-

ropeo previsto per il progetto, pari a euro 30.675,00 ove detto importo venga versato dal coordinatore della ERANET CSP sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «ERANET Concentrated Solar Power - CSP», così come previsto dal contratto n. 838311 fra la Commissione europea e i partner del programma EJP RD, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo ERANET CSP e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato



con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 614

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

21A01923

DECRETO 1° marzo 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «E! 113625 MAGNISENSE» relativo al bando «Eurostars C.o.D. 12», Call 2019. (Decreto n. 564/2021).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

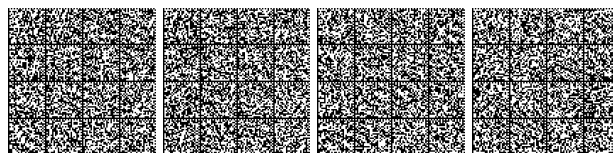
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 4, commi 7 e 11 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, in cui si dispone che nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019 e che il Ministero dell'università e della ricerca succede, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni;



Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto il decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca»;

Visto infine il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazio-

ni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex art.* 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016», tenuto conto della peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei citati progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della con-



tabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari;

Visto il bando internazionale Eurostars Call 2019 - C.o.D. 12, comprensivo delle *Guidelines for applicants*, lanciato dal programma Eurostars con scadenza 12 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex nazionale*;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1128 del 12 giugno 2019, con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dello Eurostars-2 comunicata con lettera del 13 gennaio 2020, che ammette al finanziamento il progetto dal titolo E! 113625 MAGNISENSE «*Sensor and method for characterizing the property of magnetic ink applied to security documents*» avente l'obiettivo di sviluppare un dispositivo che permetta di eseguire misure affidabili della risposta magnetica (forma del ciclo di isteresi) di nuovi tipi di inchiostri magnetici attualmente utilizzabili per la produzione di documenti di sicurezza (banconote, documenti di identità, certificati dello Stato, ecc.) ed in futuro potenzialmente applicabili per l'anticontraffazione di beni;

Atteso che il MUR partecipa alla CALL 2019 lanciata dall'Eurostars con il budget finalizzato al finanziamento di progetti nazionali, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, per il contributo alla spesa, giusta nota protocollo n. 11652 del 13 giugno 2019, successivamente incrementato a euro 982.427,21, con decisione del direttore generale, dott. Vincenzo Di Felice, comunicata con email dell'8 gennaio 2020;

Vista la nota prot. MUR n. 5864 del 15 aprile 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'Eurostars nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 113625 MAGNISENSE;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto Ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1208 del 30 luglio 2020, reg. UCB n. 517 in data 7 agosto 2020, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico scientifici per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che il prof. Bruno Andò ha approvato, in data 6 novembre 2020, il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 113625 MAGNISENSE, di durata venticinque mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro 504.280,00, figurano i seguenti proponenti italiani:

Parvis systems and services S.p.a.;

Politecnico Milano;

Preso atto della lettera del 5 settembre 2019 a firma del rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, prof. Ferruccio Resta, con la quale è stata nominata soggetto capofila la società Parvis systems and services S.p.a.;

Visto il *Consortium agreement* stilato tra i partecipanti al progetto E! 113625 MAGNISENSE;

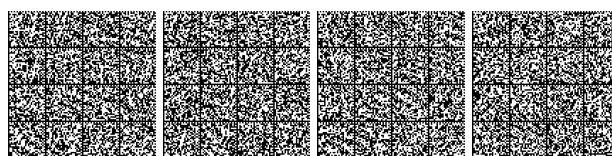
Preso atto dell'istruttoria tecnico-economica sul progetto, effettuata dall'istituto convenzionato Invitalia ed acquisita dal MUR in data 20 ottobre 2020, prot. n. 15610, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto E! 113625 MAGNISENSE e la DSAN a firma del Sig. Giovanni Luigi Maria De Toni, legale rappresentante del soggetto capofila, con la quale lo stesso dichiara che la data di inizio del progetto è il 7 settembre 2020 e la sua durata è venticinque mesi, come stabilito a livello internazionale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;



Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 4870712 e n. 4870711 del 23 febbraio 2021, rispettivamente per Parvis systems and services S.p.a. e Politecnico Milano;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 11003058 e n. 11003057 del 18 febbraio 2021, rispettivamente per Parvis systems and services S.p.a. e Politecnico Milano;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 113625 MAGNISENSE, presentato dalla società Parvis systems and services S.p.a., C.F. 02768450237, e dal Politecnico di Milano, C.F. 80057930150, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 7 settembre 2020 e la sua durata è di venticinque mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 113625 MAGNISENSE è pari a euro 199.262,00;

2. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 199.262,00, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1 come previsto dalle «*National eligibility criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.



Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 573

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>.

21A01922

MINISTERO DELLA CULTURA

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2021.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale, site nel Comune di Vicenza.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare gli articoli 136, 138, 140 e 141;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il parere dell'ufficio legislativo del ministero prot. n. 23630 del 5 agosto 2016, con il quale la Commissione regionale autorizza, alla sottoscrizione degli atti provvedimentali deliberati in seduta, in rappresentanza della Commissione regionale medesima, il segretario regionale nella sua veste di presidente;

Visto il decreto del segretariato generale 24 aprile 2020, n. 225, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Renata Casarin l'incarico di funzione di livello non generale di segretario regionale per il Veneto;

Vista la nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 35902 del 4 dicembre 2019 con cui si invita la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza a procedere con la massima sollecitudine nella predisposizione di una dichiarazione di notevole interesse pubblico sulla base di una serie di esposti e segnalazioni pervenuti dall'Associazione Italia Nostra e dall'Associazione Comitato contro gli abusi edilizi;

Vista la nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 20027 del 7 luglio 2020 sulle segnalazioni ricevute e sulla richiesta di formale parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 12968 del 25 giugno 2020 concernente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la tutela e valorizzazione paesaggistica di Monte Berico, della Riviera Berica e delle ville a sud di Vicenza;



Vista la nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 22538 del 28 luglio 2020 in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la tutela e valorizzazione paesaggistica di Monte Berico, della Riviera Berica e delle ville a sud di Vicenza;

Vista la nota prot. n. 17910 del 26 agosto 2020, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso alla Regione del Veneto la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», per acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 138, comma 3;

Acquisito il parere non favorevole della Regione del Veneto, di cui all'art. 138, comma 3, espresso con nota prot. n. 390413 del 24 settembre 2020;

Considerato che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha provveduto con nota prot. n. 20832 del 1° ottobre 2020 a dare avvio al procedimento trasmettendo la documentazione al Comune di Vicenza per la pubblicazione della stessa all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che la proposta è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line del Comune di Vicenza in data 5 ottobre 2020, per i successivi novanta giorni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, dell'avvenuta proposta è stata data notizia in data 15 ottobre 2020 nel Corriere della Sera, nel Corriere del Veneto e ne Il Giornale di Vicenza;

Viste le osservazioni presentate dai soggetti interessati in numero di 12 entro i termini di cui all'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerate le controdeduzioni al parere non favorevole della Regione del Veneto reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 e alle osservazioni presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 138, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, come predisposte dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nello specifico «Allegato E - Osservazioni e controdeduzioni», che forma parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che, in esito all'esame istruttorio di tutte le osservazioni pervenute, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, nel confermare la validità delle motivazioni e delle norme d'uso, ha ritenuto opportuno affinare il perimetro individuato ed integrare la disciplina d'uso relativamente a tutti quegli elementi emersi dall'analisi dei contributi acquisiti e ritenuti meritevoli di approfondimento, anche nell'ottica di una maggiore chiarezza espositiva ed una migliore definizione delle prescrizioni ad essi relativi;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 30 agosto 1956, emanato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Dichiarazione di notevole inte-

resse pubblico della zona alle pendici del Monte Berico, sita nell'ambito del Comune di Vicenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1956;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13 giugno 1969, emanato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel Comune di Vicenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1969;

Considerato che una parte dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricade nella *buffer zone* del Sito denominato «La città di Vicenza e le ville di Andrea Palladio», inserito nella lista del patrimonio UNESCO negli anni 1994/1996 (IT n. 712 bis);

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come individuata negli uniti elaborati grafici (Allegato B), è delimitata verso nord (proseguendo verso *est*) da Arco delle Scalette, via Borgo Berga fino al confine con il supermercato, via Giorgio Oliva fino a piazza Pontelandolfo, stradina bianca di perimetro del complesso ex Cotorossi, fino al ponte via Ettore Gallo, porzione della medesima rotatoria fino all'intersezione con il sentiero rettilineo che giunge alla strada di Casale in corrispondenza dell'attuale cabina elettrica, strada di Casale fino alla rotatoria che segue sulla porzione ovest, strada di Casale fino all'intersezione con viale Annecy, viale Annecy fino all'intersezione con viale Riviera Berica; verso sud viale Riviera Berica fino all'intersezione con Strada della Commenda, strada della Commenda verso ovest fino all'intersezione con SP19 viale X Giugno, fino al confine amministrativo del Comune di Vicenza e fino all'intersezione con il fosso sopra via Breganzola; verso ovest fino all'intersezione con via Sant'Agostino, via Sant'Agostino verso nord fino all'argine del fiume Retrone, argine est del fiume Retrone verso nord seguendo il perimetro disegnato sulla CTR fino a via Maganza, via Maganza fino a via Fusinato, via Fusinato fino all'Arco delle Scalette, e ricomprende le aree già soggette a tutela ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, quali la zona alle pendici del Monte Berico e quella di Campedel, rispettivamente in forza del decreto ministeriale 30 agosto 1956 e del decreto ministeriale 13 giugno 1969, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto che detta area, individuata negli uniti elaborati grafici (Allegato B), presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella proposta definitiva dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale, in quanto:

«in questa porzione di territorio si è stratificato, per una serie di straordinari eventi e contingenze, un complesso di oggetti architettonici, perfettamente integrati nella morfologia naturale collinare e di relazioni socio-culturali che rappresentano il carattere identitario non solo vicentino ma precipuamente italiano che va dalla singolarità geomorfologica ad una frequentazione accertata già in epoca antica, lo dimostrano alcuni ritrovamenti sporadici databili dalla protostoria all'età medievale, all'architettura del Rinascimento, alle battaglie del Risorgimento. [...] La tipica conformazione del paesaggio agrario derivante dal modello fondiario delle ville venete è forse la caratteri-



stica generale più evidente di questo ambito. [...] Questo specifico ambito territoriale rappresenta un segmento storico-geografico con caratteristiche tali da renderlo percettivamente identitario per i cittadini di Vicenza, del Veneto e per gli italiani oltre che per l'intera umanità facendo parte integrante del sistema urbano di Vicenza e delle ville venete. Si rileva che l'ambito nel suo insieme si configura anche come un complesso testimoniale che lo rende chiaramente distinguibile dai territori limitrofi, completamente urbanizzati e industrializzati, dove l'espansione ha obliterato tutti i caratteri paesaggistici tradizionali di integrazione storica tra uomo e natura. Questo territorio ha, invece, conservato mirabilmente le caratteristiche di integrità architettonica e di interesse ambientale e naturalistico che lo contraddistinguono fin dall'antichità»;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, assunta nella riunione del 2 marzo 2021, e trasmessa alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 1793 del 4 marzo 2021;

Considerato che l'area in argomento, delimitata come negli uniti elaborati grafici (Allegato B), presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati nel suddetto verbale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, nella sessione di seduta del 2 marzo 2021:

«la rilevante valenza paesaggistica, storico-culturale, panoramica ed identitaria dell'ambito perimetrato discende dal preservato inserimento di complessi di villa tra i più famosi del Veneto, in un quadro paesaggistico e ambientale che è ancora sostanzialmente quello di riferimento storico. Trattasi di complesso unitario di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, che ricomprende significativi punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono ampie e caratteristiche visuali. Il notevole interesse pubblico di questa porzione di territorio, riconosciuto internazionalmente quale parte integrante del Sito UNESCO «La città di Vicenza e le ville di Andrea Palladio», risulta profondamente percepito anche dalle comunità del comprensorio berico-vicentino come bene da salvaguardare per il suo valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il suo ruolo rappresentativo in senso identitario»;

Visto il verbale di seduta n. 8 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, trasmesso con nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 9391 del 22 marzo 2021, con il quale il Comitato, riunitosi in data 15 marzo 2021, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, si è espresso favorevolmente in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento ed al perfezionamento della relativa procedura;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i

suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, assunta nella riunione del 23 marzo 2021, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale», sita nel Comune di Vicenza, come individuata negli allegati elaborati grafici (Allegato B), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara:

che l'area denominata area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale, sita nel Comune di Vicenza, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata negli allegati elaborati grafici (Allegato B), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Nell'area predetta, dichiarata di notevole interesse pubblico, vige ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la disciplina d'uso contenuta nell'«Allegato A - relazione e disciplina d'uso», parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui all'art. 143 del medesimo decreto legislativo e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso di redazione o revisione del succitato piano.

Costituisce parte integrante del presente provvedimento la seguente documentazione:

- 1) Allegato A - relazione e disciplina d'uso;
- 2) Allegato B - perimetrazione;
- 3) Allegato C - documentazione cartografica e iconografica;
- 4) Allegato D - documentazione fotografica;
- 5) Allegato E - osservazioni e controdeduzioni.

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Vicenza del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 marzo 2021

*Il Presidente
della Commissione
regionale*
CASARIN

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito web del segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto all'indirizzo <https://www.veneto.beniculturali.it>, nelle sezioni Amministrazione trasparente e paesaggio > Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico, e nel sito web della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'indirizzo <http://www.sbpap-vr.beniculturali.it>

21A01916

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Lodi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbono avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Lodi, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Lodi, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lodi;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Lodi;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

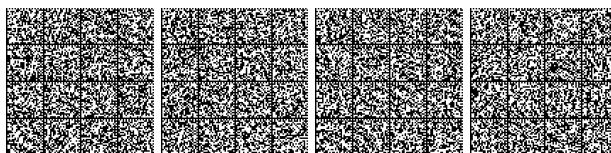
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02052



DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Potenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Potenza, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Potenza, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Potenza;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure ur-

genti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Potenza.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02053

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Larino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo



civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Larino, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Larino, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Larino;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02054

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Fondi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Fondi, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Fondi, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure ur-



genti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Fondi;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02055

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Corleone.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile

e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Corleone, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Corleone, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Corleone;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

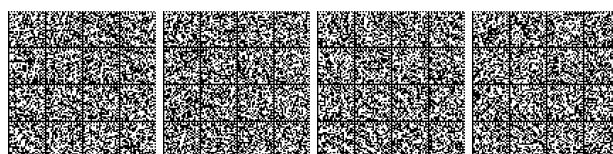
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02056



MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1,

comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

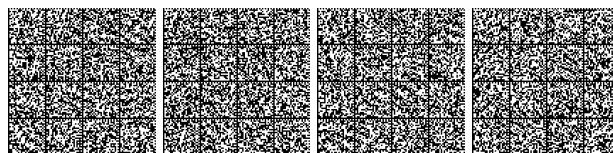
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75, con la quale, sono state rinnovate, fino al 6 aprile 2021, le citate ordinanze del Ministro della salute 12 e 13 marzo 2021;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 46, dal quale risulta, tra l'altro, che la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento presentano uno scenario di «tipo 1» e un livello di rischio «moderato ad alta probabilità di progressione» e la Regione Veneto presenta uno scenario di «tipo 2» e un livello di rischio «alto»;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale focus incidenza», allegato al citato verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana compresa tra il 26 marzo 2021 e il 1° aprile 2021, le Regioni Marche e Veneto e la Provincia autonoma di Trento, presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista la nota del 2 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto, sulla base dei dati validati dall'ultimo monitoraggio disponibile, del venir meno del parametro relativo all'incidenza settimanale dei contagi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, così come richiamato dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

Sentiti i presidenti delle Regioni Marche e Veneto e della Provincia autonoma di Trento;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento, cessano di avere efficacia le misure di cui alle ordinanze del Ministro della salute 12 e 13 marzo 2021, come rinnovate con ordinanza ministeriale 26 marzo 2021, e, a decorrere dal 6 aprile 2021, si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 937

21A02149

ORDINANZA 2 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;



Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto, altresì, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 marzo 2021, n. 69;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 46, dal quale risulta che «l'incidenza è ancora troppo elevata e decresce in modo troppo lento per consentire riduzioni nelle attuali misure di restrizione»;



Visto che dal documento recante «Aggiornamento nazionale focus incidenza», allegato al citato verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia, si evince che le Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Visto il verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia, unitamente all'allegato report n. 46, dal quale risulta che la Regione Campania presenta uno scenario di «tipo 3» e un livello di rischio «moderato» compatibile con l'adozione delle misure della c.d. «zona rossa»;

Considerato che, sulla base dei dati riportati nel medesimo verbale della Cabina di regia, per la Regione Calabria non sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Vista, altresì, la nota del 2 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del sopra citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le ordinanze del Ministro della salute «sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni (...) e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione»;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ai fini della reiterazione delle misure di cui alle citate ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Puglia, fatta salva una nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 936

21A02150

ORDINANZA 2 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiolo-



gica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 regolante l'ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

Art. 2.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021 regolante l'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

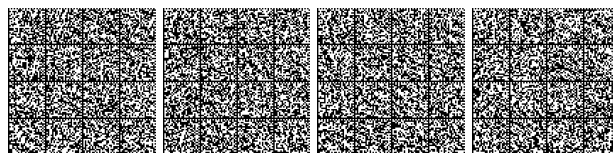
Art. 3.

1. Agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo il periodo di isolamento fiduciario di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, è pari a quattordici giorni.

Art. 4.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021.



2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

21A02151

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dragoncello società cooperativa - in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Dragoncello società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 500.062,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.050.515,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -570.453,00;

Considerato che in data 3 novembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che il legale rappresentante della suddetta società, in data 20 novembre 2020, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 10 marzo 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 10 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Pellegrini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dragoncello società cooperativa - in liquidazione», con sede in Brescia (BS) (codice fiscale 00800650160) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Pellegrini nato a Pavia (PV) il 15 marzo 1972 (codice fiscale PLLMTT72C15G388L), domiciliato in Milano, Piazza S. Babila n. 4/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

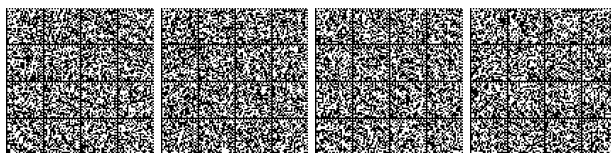
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01846



DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ma.Gi. Impianti società cooperativa», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante, che evidenzia l'impossibilità della cooperativa «Ma.Gi. Impianti società cooperativa» di far fronte alle obbligazioni assunte, a seguito della crisi generata dallo stato pandemico e non ancora rilevabile dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, riferito all'esercizio 2018, che presenta un patrimonio netto di euro 7.164,00 ed un attivo patrimoniale superiore alla massa debitoria;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è, altresì, rilevata sulla base del mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di diversi decreti ingiuntivi e atti di precetto posti in essere dai creditori, nonché di istanza di fallimento presso il Tribunale di Cagliari;

Considerato che in data 23 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ma.Gi. Impianti società cooperativa», con sede in Carbonia (SU) - C.F. 02983390929 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Miriam Meloni, nata a Cagliari (CA) il 10 maggio 1966 (codice fiscale MLNMR-M66E50B354J) ed ivi domiciliata in via Sonnino n. 128.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01847

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Doc Libris società cooperativa consortile in liquidazione», in Savigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

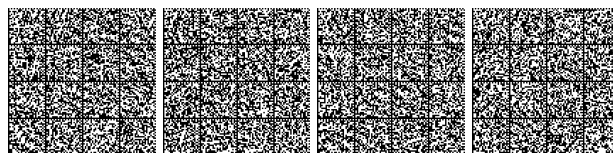
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Doc Libris società cooperativa consortile in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato della cooperativa, riferito al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 276.643,00, si riscontra una massa debitoria di euro 707.818,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -439.988,00;

Considerato che in data 7 settembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 10 marzo 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, della associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 10 marzo 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Cappello;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Doc Libris società cooperativa consortile in liquidazione», con sede in Savigliano (CN), (codice fiscale 03079450049) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello (codice fiscale CPPFNC69R30A124T), nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969, ivi domiciliato in via Vida n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Insieme - società cooperativa sociale», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Insieme - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 49.817,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 114.216,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 18.081,00;

Considerato che in data 21 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che in data 7 dicembre 2018 il legale rappresentante ha formulato le proprie controdeduzioni, assicurando che, al più tardi nell'ambito dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, i soci avrebbero deliberato un aumento di capitale sociale, anche attraverso l'emissione di quote per soci sovventori, nella misura necessaria al ripristino del patrimonio netto e che in data 27 gennaio 2020 il legale rappresentante ha inviato il verbale di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e copia di un bando per le quote di sottoscrizione privo di firma;

Considerato che questo Ministero, in risposta a tali controdeduzioni, con nota del 13 gennaio 2020 ha rilevato dall'esame del bilancio al 31 dicembre 2018, depositato nel Registro delle imprese, e del relativo verbale di approvazione, che non è stata deliberata l'emissione di quote per i soci sovventori individuati, come indicato nel verbale del consiglio di amministrazione allegato alle controdeduzioni, bensì «di dare mandato al consi-



glio di amministrazione di adoperarsi per la raccolta dei Fondi tramite i soci sovventori» e che, al fine di valutare il superamento della condizione di insolvenza, chiedeva di trasmettere a mezzo Pec una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 in formato CEE, accompagnata da una relazione del legale rappresentante, attestante quanto intrapreso nel corso dell'esercizio 2019, assegnando il termine di quindici giorni per provvedere in tal senso e che, in caso di mancata risposta, avrebbe proceduto con l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, alla richiesta di documentazione da parte di questo Ministero, la cooperativa non ha prodotto la documentazione richiesta;

Considerato che dalla nota integrativa e dal verbale di assemblea di approvazione del bilancio 2019 si riscontra che, nonostante la sottoscrizione di quote da parte di due soci sovventori all'inizio del 2020, permane la condizione di insolvenza generata dalla mancata concessione da parte di due parrocchie della gestione del centro estivo per ragazzi e vi è la remota possibilità di reperire Fondi sia per continuare la propria attività che per chiuderla;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Roberto Angelini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Insieme - società cooperativa sociale», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale 04003780402), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Angelini (codice fiscale NGL-RRT68L12H294H), nato a Rimini (RN) il 12 luglio 1968 e domiciliato in Bellaria-Igea Marina (RN), via E. Fermi n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01930

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Wow società cooperativa in liquidazione», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusa senza proposta di alcun provvedimento nei confronti della società cooperativa «Wow società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 52.007,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 224.110,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 175.404,00;

Considerato che in data 24 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota acquisita agli atti in data 12 febbraio 2019, con cui il legale rappresentante, nel formulare le proprie osservazioni, chiede un maggior termine per presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle ulteriori attività necessarie per la gestione e conclusione di tutti i



contratti attivi in corso, da cui potrebbe dipendere il buon esito della liquidazione volontaria e la risoluzione dello stato di *deficit* patrimoniale;

Vista la nota del 6 febbraio 2019, con la quale l'Unione europea delle cooperative UE.COOP. ha segnalato una terna di professionisti tra i quali estrarre il commissario da nominare per la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del 5 marzo 2019, n. 20/2019 del Tribunale di Ancona, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Wow società cooperativa in liquidazione»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gian Paolo Carotti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Wow società cooperativa in liquidazione», con sede in Senigallia (AN) (codice fiscale 02522270426), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti (codice fiscale CR-TGPL66L01D612B), nato a Firenze (FI) il 1° luglio 1966 ed ivi domiciliato in piazza Pietro Leopoldo n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Focus società cooperativa sociale», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 24 luglio 2020, n. 42/2020 del Tribunale di Venezia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Focus società cooperativa sociale»;

Considerato che *ex art.* 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art.* 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

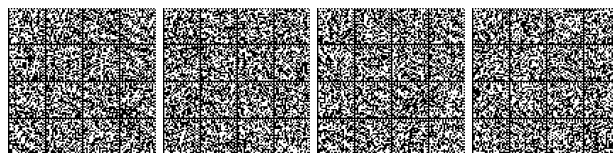
Considerato che, in data 3 marzo 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Nicola Miotello;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Focus società cooperativa sociale» con sede in Venezia (VE) (codice fiscale 04395230271), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello (codice fiscale MTLN-CL67D12E473C), nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967, e domiciliato in Martellago (VE) in piazza Bertati n. 6/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01934

DECRETO 18 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Angeli Azzurri società cooperativa sociale», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Angeli Azzurri società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 671.368,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 786.591,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -106.485,00;

Considerato che in data 17 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota acquisita agli atti in data 1° agosto 2018, con cui il legale rappresentante, nel formulare le proprie controdeduzioni, ha addotto delle giustificazioni riguardo il mancato pagamento delle mensilità stipendiali ed i debiti erariali e contributivi, ma non ha fornito una situazione patrimoniale aggiornata, attestante il superamento dello stato di insolvenza;

Vista la nota del 9 gennaio 2019 con cui questa Autorità di vigilanza, ritenute le osservazioni formulate dal legale rappresentante non sufficienti al superamento della condizione insolvenziale risultante dal bilancio 2017, ha richiesto una situazione patrimoniale aggiornata, attestante il superamento dello stato di insolvenza, e considerato il mancato riscontro da parte della società cooperativa nei termini concessi;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei Commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Angeli Azzurri società cooperativa sociale», con sede in Bologna (BO) - (C.F. 03436051209) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Piva, nata a Rimini (RN) il 13 febbraio 1982 (C.F. PVICHR82B53H294M) e domiciliata in Bologna (BO), via Castiglione n. 25 c/o Studio Gaiani.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

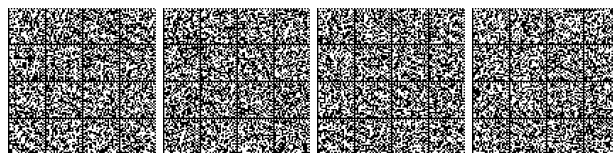
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01844



DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola Alba 2000 a r.l.», in Stornara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri, n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 2004, con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Alba 2000 a r.l.», con sede in Stornara (FG), - C.F. 02154740712 - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Destino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Domenico Caruso, in nome e per conto della sig.ra Petrilli Felicia Amalia, vedova Destino, trasmette copia del certificato di morte rilasciato dal Comune di Canosa di Puglia (BT), attestante il decesso del dott. Giovanni Destino;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Destino dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Lorenzo Andrea Mantuano, nato a Manfredonia (FG), l'8 novembre 1968, (C.F. MNTLNZ68S08E885R) domiciliato in Bari, via Manzoni, n. 5, in sostituzione del dott. Giovanni Destino, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01929

DECRETO 23 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.I.S. Carbonia società cooperativa in scioglimento», in Carbonia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

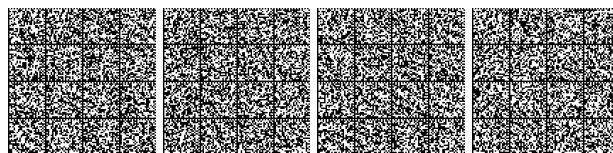
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 2014, con il quale la società cooperativa «C.I.S. Carbonia società cooperativa in scioglimento» con sede in Carbonia (SU) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Carlo Crobeddu ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 1° dicembre 2020, protocollo n. 0272759, con la quale si apprende il decesso del dott. Carlo Crobeddu;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

Il dott. Deidda Gagliardo Matteo, nato a Cagliari (CA) il 13 febbraio 1973 (codice fiscale DDDMTT73B-13B354I) e ivi domiciliato in via Ippocrate n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.S. Carbonia società cooperativa in scioglimento» con sede in Carbonia (SU) (codice fiscale 02816190926), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 31 marzo 2014 in sostituzione del dott. Carlo Crobeddu, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01932

DECRETO 23 marzo 2021.

Rettifica del decreto 19 gennaio 2021, concernente lo scioglimento della «Piccolo Carro società cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale del 19 gennaio 2021, n. 3/SAA/2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2021, con il quale la società cooperativa «Piccolo Carro società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Perugia (codice fi-

scale 02152940546), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con contestuale nomina del professionista Mario Leone;

Considerato che nel decreto ministeriale sopracitato, per mero errore materiale è stato indicato, quale titolo professionale avvocato anziché dottore;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto direttoriale del 19 gennaio 2021, n. 3/SAA/2021, limitatamente al titolo professionale del commissario liquidatore;

Decreta:

1. Il comma 17 delle premesse del decreto direttoriale sopra citato è sostituito dal seguente:

Considerato che in data 23 settembre 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Mario Leone;

2. L'art. 2 del decreto direttoriale in argomento è sostituito dal seguente:

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Leone, nato a Varese il 13 agosto 1962 (codice fiscale LNMRA62M13L682Y), e domiciliato a Modena in strada Morane n. 356.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01933

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

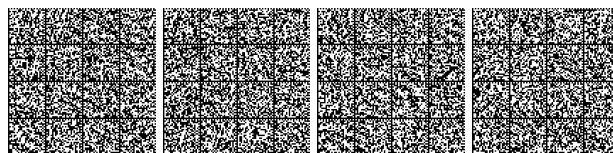
ORDINANZA 24 marzo 2021.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza. (Ordinanza n. 755).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza, con annesso elenco dei comuni interessati dagli eventi;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Dispone:

Art. 1.

*Nomina Commissario delegato
e piano degli interventi*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il direttore generale di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario dott. Nicola Dell'Acqua - è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario e degli enti strumentali regionali ivi compresi i Consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene gli interventi e le misure prioritari, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso e all'assistenza della popolazione interessata dagli eventi nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche nonché a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticità, il comune, la località, le coordinate geografiche, nonché l'indicazione del CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato.

6. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

7. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 6, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

*Prime misure economiche
e ricognizione dei fabbisogni ulteriori*

1. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.



2. Il Commissario delegato provvede, altresì, alla ricognizione del fabbisogno relativo agli ulteriori interventi di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

3. All'esito della ricognizione di cui ai commi 1 e 2, a valet sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93 e 94;

decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva n. 2008/98 CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei Piani urbanistici comunali, dei Piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei Piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

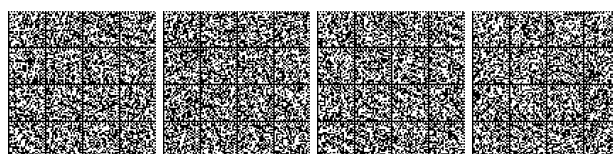
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

77, allo scopo di consentire la scelta dei Commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;



95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Veneto è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna.

Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4.

Art. 6.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, entro quindici giorni a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile, una relazione con cadenza bimestrale, inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico del Piano, nonché, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».

21A02008



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 marzo 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aria Linde Medicale», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/330/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AAM/PPA n. 132/2020 del 18 febbraio 2020 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Linde Medicale», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 54 del 3 marzo 2020;

Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2020 con la quale la società Linde Medicale S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della suddetta specialità medicinale ARIA LINDE MEDICALE (ossigeno 21-22,5%) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 039574191 e n. 039574203;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 10-12 febbraio 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARIA LINDE MEDICALE (ossigeno 21-22,5%) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«200 bar gas medicinale sintetico compresso»
bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 l - A.I.C. n. 039574191 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso»
bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 l - A.I.C. n. 039574203 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aria Linde Medicale» (ossigeno 21-22,5%) è la seguente:

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 marzo 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01861

DETERMINA 19 marzo 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Exelon». (Determina n. DG/323/2021).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EXELON (rivastigmina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con le decisioni del 17 settembre 2007 e 14 gennaio 2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/066/036;

EU/1/98/066/040;

EU/1/98/066/044.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;



Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2020 con la quale l'azienda Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale EXELON (rivastigmina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 14-16 ottobre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 7 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Descrizione del medicinale
e attribuzione n. A.I.C.*

Alla specialità medicinale EXELON (rivastigmina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«13,3 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici bustina (carta/PET/PE/alu/PA) - A.I.C. n. 034078446/E (in base 10);

«9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici bustina (carta/PET/PE/alu/PA) - A.I.C. n. 034078408/E (in base 10);

«4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici bustina (carta/PET/PE/alu/PA) - A.I.C. n. 034078360/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

«Trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer da lieve a moderatamente grave».

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Exelon» (rivastigmina) è classificata come segue:

confezioni:

«13,3 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici bustina (carta/PET/PE/alu/PA) - A.I.C. n. 034078446/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 69,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 113,88;

nota AIFA: 85;

«9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici bustina (carta/PET/PE/alu/PA) - A.I.C. n. 034078408/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 69,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 113,88;

nota AIFA: 85;

«4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti transdermici bustina (carta/PET/PE/alu/PA) - A.I.C. n. 034078360/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 69,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 113,88;

nota AIFA: 85.

Per la confezione «Exelon 13,3 mg/ 24 ore cerotto transdermico», con A.I.C. n. 034078446/E, si confermano le 4 confezioni gratuite per ogni paziente.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Exelon» (rivastigmina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Art. 5.

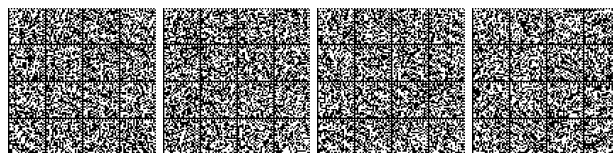
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 marzo 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01862



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Pensa Pharma».

Estratto determina n. 288/2021 dell'11 marzo 2021

Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO Pensa PHARMA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Confezioni:

«70 mg+2800 UI compresse» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048970014 (in base 10);

«70 mg+5600 UI compresse» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048970026 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nel blister originale per proteggere il medicinale dall'umidità e dalla luce.

Composizione:

«Alendronato e Colecalciferolo Pensa Pharma» 70 mg/2.800 UI ogni compressa contiene:

principio attivo: 70 mg di acido alendronico (come sodio triidrato) e 70 microgrammi (2.800 UI) di colecalciferolo (vitamina D3);

eccipienti: circa 87,14 mg di lattosio (come lattosio anidro) e 13,745 mg di saccarosio e circa 7,835 mg di sodio (come croscaramellosa sodica e alendronato sodio triidrato);

«Alendronato e Colecalciferolo Pensa Pharma» 70 mg/5.600 UI ogni compressa contiene:

principio attivo: 70 mg di acido alendronico (come sodio triidrato) e 140 microgrammi (5.600 UI) di colecalciferolo (vitamina D3);

eccipienti: circa 59,14 mg di lattosio (come lattosio anidro) e 27,49 mg di saccarosio e circa 7,835 mg di sodio (come croscaramellosa sodica e alendronato sodio triidrato).

Officine di produzione:

produzione del principio attivo:

alendronato sodico: Pharmaceutical Works Polpharma S.A., 19 Pelplinska Street, Poland-83- 200 Starogard Gdanski, Pomorskie, Polonia;

produttore del prodotto finito: Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

confezionamento primario e secondario:

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini 15351, Attikis Grecia;

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

confezionamento secondario: De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona), Italia;

controllo di qualità:

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini 15351, Attikis, Grecia;

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia.

rilascio dei lotti:

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, Pallini 15351, Attikis, Grecia;

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia.

Indicazioni terapeutiche: «Alendronato e Colecalciferolo Pensa Pharma» è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne a rischio di insufficienza di vitamina D. Riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«70 mg+2800 UI compresse» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048970014 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,13; nota AIFA: 79;

«70 mg+5600 UI compresse» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048970026 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 8,48; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,90; nota AIFA: 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Pensa Pharma» (alendronato e colecalciferolo) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Pensa Pharma» (alendronato e colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

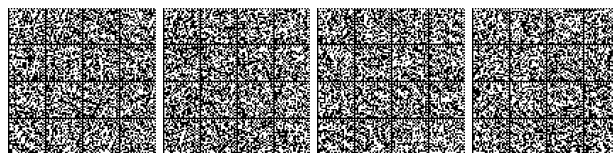
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

21A01750



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antunes»

Estratto determina n. 289/2021 dell'11 marzo 2021

Medicinale: ANTUNES.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm s.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini.

Confezione:

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036908022 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: tamsulosina;

eccipienti:

sodio alginato;

acido metilacrilico- etilacrilato copolimero (1:1);

glicerolo dibeenato;

maltodestrina;

sodio laurilsolfato;

magrogol;

polisorbato 80;

sodio idrossido;

simeticone;

silice colloidale anidra;

capsula:

gelatina;

acqua depurata;

ferro ossido rosso (E172);

titanio diossido (E171);

ferro ossido giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: sintomi delle basse vie urinarie (LUTS – *Lower Urinary Tract Symptoms*) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«0,4 mg capsule a rilascio modificato» - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036908022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Antunes» (tamsulosina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Antunes» (tamsulosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01751

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Alfrapharma»

Estratto determina n. 294/2021 dell'11 marzo 2021

Medicinale: IRINOTECAN ALFRAPHARMA.

Titolare A.I.C.: Alfrapharma s.r.l.

Confezioni:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 044920015 (in base 10);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044920027 (in base 10);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 044920039 (in base 10);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 044920041 (in base 10);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 044920054 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: irinotecan cloridrato triidrato;

eccipienti:

sorbitolo (E420);

acido lattico;

sodio idrossido (per aggiustare a pH 3.5);

acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di produzione:

Produttori del principio attivo:

Fermion Oy Oulu Plant, Lääketehtaan tie 2, FIN-90660 OULU, Finlandia;

ScinoPharm Taiwan Ltd, No.1 Nan-Ke 8th Road, Tainan Science Based Industrial Park, Shan-Hua, Tainan County 74144, Taiwan;

Laurus Labs Private Limited Plot no: 21, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Visakhapatnam-531021, Andhra Pradesh, India;



Produttore del prodotto finito, confezionamento primario e secondario: Oncotec Pharma Produktion GmbH, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau, Germania.

Confezionamento secondario:

medac GmbH, Theaterstr. 6, 22880 Wedel, Germania;

Med-X Press GmbH, Pracherstieg 1, 38644 Goslar, Germania.

Controllo di qualità:

medac GmbH, Theaterstr. 6, 22880 Wedel, Germania;

Oncotec Pharma Produktion GmbH, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau, Germania.

Rilascio lotti: medac GmbH, Theaterstr. 6, 22880 Wedel, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Irinotecan Alfrapharma» è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma avanzato del colon-retto:

in combinazione con 5-fluorouracile e acido folinico in pazienti che non sono stati trattati precedentemente con chemioterapia per malattia avanzata;

come monoterapia in pazienti nei quali un trattamento convenzionale contenente 5-fluorouracile non ha avuto successo.

«Irinotecan Alfrapharma» in combinazione con cetuximab è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto con espressione del recettore per l'epidermal growth factor (EGFR), RAS wild-type, che non sono stati trattati precedentemente per la malattia metastatica o dopo fallimento di terapia citotossica contenente irinotecan.

«Irinotecan Alfrapharma» in combinazione con 5-fluorouracile, acido folinico e bevacizumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma metastatico del colon o del retto.

«Irinotecan Alfrapharma» in combinazione con capecitabina, con o senza bevacizumab, è indicato per il trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 044920015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,04;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 56,18;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044920027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 77,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 127,53;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 044920039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 204,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 337,95;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 044920041 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 305,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 503,37;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 044920054 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 556,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 918,08.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Irinotecan Alfrapharma» (irinotecan cloridrato triidrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Irinotecan Alfrapharma» (irinotecan cloridrato triidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01752

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina Altan»

Estratto determina n. 306/2021 dell'11 marzo 2021

Medicinale: TOBRAMICINA ALTAN.

Titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited.

Confezioni:

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale da 5 ml in PE - A.I.C. n. 045387014 (in base 10);

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 112 fiale da 5 ml in PE - A.I.C. n. 045387026 (in base 10);

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 168 fiale da 5 ml in PE - A.I.C. n. 045387038 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione per nebulizzatore.

Validità prodotto integro: cinque anni.

Solo monouso. Il contenuto dell'intera fiala va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.



Composizione:

principio attivo:

tobramicina;

eccipienti:

cloruro di sodio;

acqua per preparazioni iniettabili;

acido solforico (per aggiustare il pH);

idrossido di sodio (per aggiustare il pH).

Officine di produzione:

produttore del principio attivo

Chongqing Daxin Pharmaceutical Co., LTD.

No. 22 Chuangzao Rd. Beipei District - Chongqing - (China)

Produttore del prodotto finito

Holopack Verpackungstechnik GmbH

Werk 2 - Bahnhofstrasse

73453 Abtsgmünd - Untergröningen.

Germania

Confezionamento primario e secondario

Holopack Verpackungstechnik GmbH

Werk 2

Bahnhofstrasse - 73453 Abtsgmünd - Untergröningen.

Germania

Confezionamento secondario

Altan Pharmaceuticals, S.A.

Avda. de la Constitución, 198-199, Polígono Industrial Monte Boyal, Casarrubios del Monte, 45950 Toledo, Spagna.

Controllo di qualità:

Altan Pharmaceuticals, S.A.

Polígono Industrial de Bernedo s/n - 01118 Bernedo. Álava. Spain

Rilascio dei lotti:

Altan Pharmaceuticals, S.A.

Polígono Industrial de Bernedo s/n - 01118 Bernedo. Álava. Spain

Indicazioni terapeutiche:

terapia di lungo periodo dell'infezione polmonare cronica dovuta a *Pseudomonas aeruginosa* nei pazienti a partire dai sei anni di età affetti da fibrosi cistica (FC).

Deve essere tenuta in considerazione la linea guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale da 5 ml in PE - A.I.C. n. 045387014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 751,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.409,01.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tobramicina Altan» (tobramicina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del-

la rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobramicina Altan» (tobramicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, pneumologo, pediatra (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01753

Annullamento d'ufficio delle determinate n. 811/2020 del 7 agosto 2020 e n. 948/2020 del 15 settembre 2020 concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Sandoz BV».

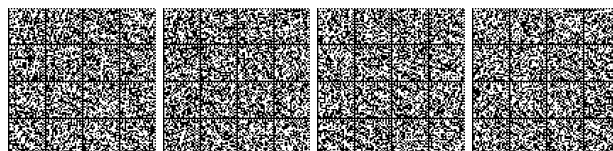
Estratto determina n. 329/2021 del 19 marzo 2021

Medicinale: BORTEZOMIB SANDOZ BV

Titolare A.I.C.: Sandoz B.V.

Sono annullate d'ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le determinate AIFA n. 811/2020 del 7 agosto 2020 e n. 948/2020 del 15 settembre 2020, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 206 del 19 agosto 2020 e n. 238 del 25 settembre 2020, con emissione di un nuovo provvedimento autorizzativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01860

HUMANITAS UNIVERSITY

Avviso relativo alle modifiche allo statuto

Si comunica che con decreto rettorale n. 59 del 22 marzo 2021 allo statuto di *Humanitas University* sono apportate le seguenti modifiche:

a. all'art. 5 - «Consiglio di amministrazione: composizione», il comma 1, lett. a), è sostituito dal seguente:

«a) un numero di rappresentanti designati dagli enti promotori, comunque non superiore a sette, tra i quali gli enti promotori indicano il presidente e il consigliere delegato»;

b. all'art. 20 - «Il Collegio di disciplina», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Collegio di disciplina. Il Collegio è composto da nove componenti di cui tre scelti dal Consiglio di amministrazione tenendo conto del principio del giudizio tra pari individuandoli tra personalità che si sono distinte in ambito accademico, scientifico o clinico e sei scelti dal senato accademico all'interno di una rosa di massimo nove nomi indicati dal corpo accademico su base elettiva. La componente scelta dal Senato deve comprendere, almeno, tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore.

Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente del Collegio di disciplina scegliendolo tra i professori di prima fascia. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

c. all'art. 20 - «Il Collegio di disciplina», al comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

3. [...]. Qualora le condotte passibili di sanzione disciplinare siano addebitabili al rettore, l'iniziativa spetta al decano dei professori ordinari o, in subordine, al presidente del Collegio.

Il testo dello statuto coordinato con le modifiche apportate con D.R. n. 59/2021 è pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina: <https://www.huni-med.eu/it/organizzazione-e-governance/documenti-ufficiali-di-ateneo>

21A01965

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

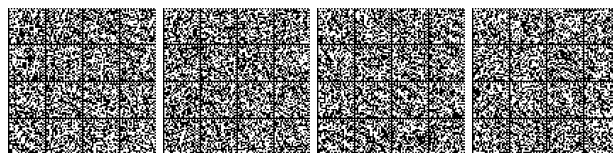
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,192
Yen	130,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,193
Corona danese	7,4362

Lira Sterlina	0,8567
Fiorino ungherese	367,63
Zloty polacco	4,5914
Nuovo leu romeno	4,8845
Corona svedese	10,185
Franco svizzero	1,1084
Corona islandese	153,5
Corona norvegese	10,0988
Kuna croata	7,5798
Rublo russo	87,1471
Lira turca	8,9852
Dollaro australiano	1,5419
Real brasiliano	6,6896
Dollaro canadese	1,4874
Yuan cinese	7,7508
Dollaro di Hong Kong	9,2553
Rupia indonesiana	17165,81
Shekel israeliano	3,9428
Rupia indiana	86,4925
Won sudcoreano	1351,97
Peso messicano	24,661
Ringgit malese	4,9021
Dollaro neozelandese	1,6588
Peso filippino	57,868
Dollaro di Singapore	1,604
Baht thailandese	36,63
Rand sudafricano	17,7316
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).	

21A01924



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1926
Yen	129,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,197
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,85945
Fiorino ungherese	367,3
Zloty polacco	4,5933
Nuovo leu romeno	4,8868
Corona svedese	10,1388
Franco svizzero	1,1033
Corona islandese	151,6
Corona norvegese	10,1028
Kuna croata	7,5765
Rublo russo	86,6948
Lira turca	8,935
Dollaro australiano	1,539
Real brasiliano	6,6722
Dollaro canadese	1,4867
Yuan cinese	7,7519
Dollaro di Hong Kong	9,2626
Rupia indonesiana	17206,59
Shekel israeliano	3,9297
Rupia indiana	86,479
Won sudcoreano	1347,36
Peso messicano	24,6021

Ringgit malese	4,9064
Dollaro neozelandese	1,6578
Peso filippino	57,994
Dollaro di Singapore	1,6049
Baht thailandese	36,655
Rand sudafricano	17,7067

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

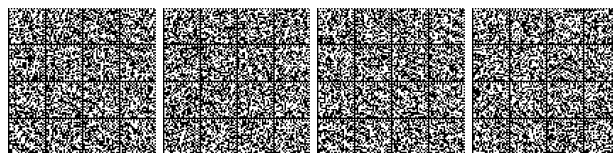
21A01925
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1907
Yen	130,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,159
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,85668
Fiorino ungherese	367,74
Zloty polacco	4,6136
Nuovo leu romeno	4,8874
Corona svedese	10,1355
Franco svizzero	1,1047
Corona islandese	151,4
Corona norvegese	10,1213
Kuna croata	7,5765
Rublo russo	87,8245



Lira turca	8,9498	Lira Sterlina	0,85575
Dollaro australiano	1,5427	Fiorino ungherese	368,18
Real brasiliano	6,7299	Zloty polacco	4,6253
Dollaro canadese	1,4852	Nuovo leu romeno	4,8858
Yuan cinese	7,7435	Corona svedese	10,157
Dollaro di Hong Kong	9,2476	Franco svizzero	1,1069
Rupia indonesiana	17216,3	Corona islandese	151,6
Shekel israeliano	3,9155	Corona norvegese	10,1058
Rupia indiana	86,429	Kuna croata	7,575
Won sudcoreano	1346,65	Rublo russo	88,1313
Peso messicano	24,6882	Lira turca	8,7701
Ringgit malese	4,9075	Dollaro australiano	1,5347
Dollaro neozelandese	1,6618	Real brasiliano	6,6225
Peso filippino	57,982	Dollaro canadese	1,4824
Dollaro di Singapore	1,6036	Yuan cinese	7,7507
Baht thailandese	36,656	Dollaro di Hong Kong	9,2493
Rand sudafricano	17,718	Rupia indonesiana	17165,19
<i>N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).</i>		Shekel israeliano	3,929
21A01926		Rupia indiana	86,6105
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2021		Won sudcoreano	1343,25
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.		Peso messicano	24,5306
		Ringgit malese	4,8976
		Dollaro neozelandese	1,6567
		Peso filippino	57,997
		Dollaro di Singapore	1,6013
		Baht thailandese	36,772
		Rand sudafricano	17,6202
		<i>N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).</i>	
Dollaro USA	1,1912	21A01927	
Yen	130,08		
Lev bulgaro	1,9558		
Corona ceca	26,17		
Corona danese	7,436		



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 19 marzo 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1891
Yen	129,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,127
Corona danese	7,4364
Lira Sterlina	0,85763
Fiorino ungherese	367,94
Zloty polacco	4,62
Nuovo leu romeno	4,8853
Corona svedese	10,1743
Franco svizzero	1,1066
Corona islandese	151,4
Corona norvegese	10,2018
Kuna croata	7,5758
Rublo russo	88,075
Lira turca	8,6354
Dollaro australiano	1,5365
Real brasiliano	6,571
Dollaro canadese	1,4877
Yuan cinese	7,7413
Dollaro di Hong Kong	9,2352
Rupia indonesiana	17128,99
Shekel israeliano	3,9213
Rupia indiana	86,2155
Won sudcoreano	1344,69

Peso messicano	24,16
Ringgit malese	4,8842
Dollaro neozelandese	1,6598
Peso filippino	57,795
Dollaro di Singapore	1,597
Baht thailandese	36,672
Rand sudafricano	17,5051

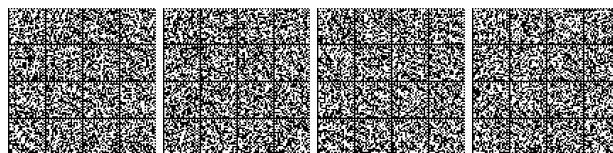
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01928
MINISTERO DELLA SALUTE
**Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute
30 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».**

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 30 marzo 2021, n. 77, è stata registrata alla Corte dei conti il 30 marzo 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 768.

21A02057
**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
Avviso concernente la conferma del prefetto dottoressa Silvana Riccio nell'incarico a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 2021, visto e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 2021 al n. 629, e registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 al n. 698, il prefetto dottoressa Silvana Riccio, è stata confermata, a decorrere dal 2 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, giorno antecedente al suo collocamento a riposo, nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, con i poteri previsti dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

21A02096


**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Graf Toggenburg società cooperativa sportiva dilettantistica in liquidazione», in Laives.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) Di disporre (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Graf Toggenburg società cooperativa sportiva dilettantistica in liquidazione», con sede a Laives (BZ), via Aldo Moro n. 9 (codice

fiscale n. 00552040214) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 1° marzo 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

21A01849

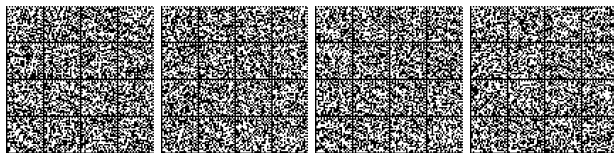
MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

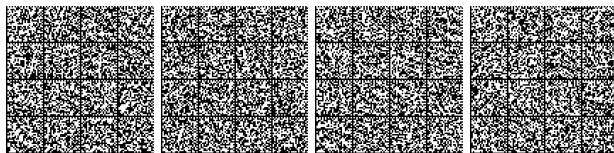
(WI-GU-2021-GU1-081) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



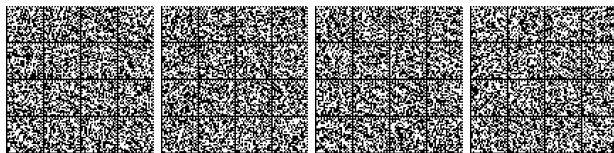
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

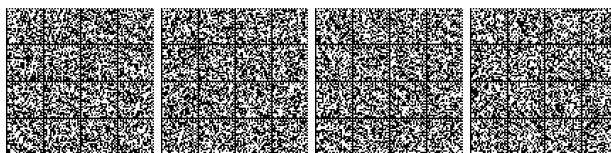
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

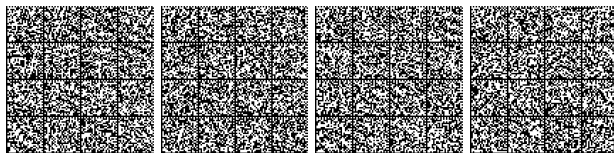
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 4 0 3 *

€ 1,00

